

## Allegato G TABELLA GARANZIA PROVVISORIA

N° caso	Descrizione casi di riduzione garanzia provvisoria art. 106 co. 8 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i:	% Riduzione per singolo caso (senza tenere conto delle eventuali cumulabilità)	Calcolo riduzione per singolo caso (senza tenere conto delle eventuali cumulabilità)	Cumulabilità:
1	<i>Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000</i>	30%	0,30 x 2% della base d'asta	/
2	<i>Microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti <u>esclusivamente</u> da microimprese, piccole e medie imprese</i>	50%	0,50 x 2% della base d'asta	/
3	<i>Presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106</i>	10%	0,10 x 2% della base d'asta	Cumulabile con caso 1 e 2
4	<i>Possesso di uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto</i>	20%	0,20 x 2% della base d'asta	Cumulabile con caso 1 e 2

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.